

Estratto della

Normativa sulla caccia

in Croaziaⁱ

Zagabria, il 20 settembre 2006

L'attività venatoria nel territorio della Repubblica di Croazia: *interpretazione della normativa*.

Al fine di una migliore collaborazione, avendo come obbiettivo l'attuazione mirata alla qualità della Legge sull'attività venatoria (G.U. n.140/05) il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica espone quanto segue.

La Legge sull'attività venatoria, ai sensi dell'art. 68, regola le concessioni relative all'autorizzazione di caccia di selvaggina nel territorio della Repubblica di Croazia mentre i particolari vengono regolati con il Decreto sulle condizioni e sulle modalità di caccia (G.U. n. 62/06).

Il comma I dell'art. 68 della Legge sull'attività venatoria stabilisce che la selvaggina potrà essere cacciata da una persona che ha superato l'esame di caccia ed è in possesso della licenza di caccia nonché della previa autorizzazione rilasciata dalla persona delegata alla caccia. Il comma II del medesimo articolo prevede che la licenza di caccia viene rilasciata dall'Associazione croata dei cacciatori, il comma III prevede l'obbligo, da parte delle persone giuridiche o fisiche che lavorano nell'ambito della caccia a sfondo turistico di informare, prima dell'inizio della battuta di caccia, il singolo o il capo gruppo sugli obblighi e divieti derivanti dagli articoli 67 e 69 della Legge sull'attività venatoria.

Il comma IV prevede che il cittadino straniero potrà svolgere l'attività venatoria nella Repubblica di Croazia qualora

- a) abbia superato l'esame di caccia;
- b) sia in possesso della licenza di caccia e a condizione che abbia un invito scritto da parte della persona delegata alla caccia in Croazia;
- c) tali documenti siano stati mostrati, all'ingresso del cittadino straniero nella Repubblica di Croazia, alle competenti Autorità del valico di confine, insieme alle armi che eventualmente voglia importare nella Repubblica di Croazia.

L'art. 14 del Decreto sulle condizioni e sulle modalità di caccia prevede che venga riconosciuto, ai cacciatori di cittadinanza straniera, l'esame di caccia e il porto d'armi che questi hanno ottenuto secondo la normativa vigente nei paesi di loro provenienza. L'Associazione croata dei cacciatori, in base ai predetti documenti rilascerà ai cittadini stranieri, la licenza di caccia. La richiesta di rilascio della licenza di caccia per cittadini stranieri verrà avanzata dalla persona delegata alla caccia operante nella riserva in Croazia nella quale il cittadino straniero per la prima volta

nell'anno solare partecipa alla battuta di caccia. Tale licenza, la cui validità sarà estesa per tutto l'anno solare, potrà essere usata in tutte le riserve di caccia nel territorio della Repubblica di Croazia.

Infine, l'art. 15 del predetto Decreto prevede che le modalità di rilascio ed il contenuto della licenza di caccia come altresì la gestione delle licenze di caccia vengano stabilite dall'Associazione croata dei cacciatori di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, della Silvicoltura e delle Acque.

Si riassumono qui di seguito i passaggi procedurali in sequenza tassativa ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei cittadini stranieri che vengono nella Repubblica di Croazia per le attività venatorie.

Il singolo - cittadino straniero o il gruppo che ha intenzione di venire nella Repubblica di Croazia, ai fini venatori, deve procurarsi, prima di partire, l'invito scritto ad effettuare attività di caccia, predisposto dalla persona delegata alla caccia in Croazia.

Tale invito va presentato alle Autorità sia doganali che di polizia del valico di confine.

Alle stesse Autorità vanno denunciate le eventuali armi al seguito.

Fino al 1 gennaio 2007 i cacciatori di cittadinanza straniera potranno svolgere le attività venatorie in base al predetto Invito e con il "Permesso alla caccia di selvaggina" scritto, rilasciato sull'apposito modulo.

Dal 1 gennaio 2007 entra in vigore nella Repubblica di Croazia, sia per i cittadini croati che per quelli stranieri, **l'obbligo del tesserino per la caccia**. Tale tesserino sarà rilasciato al cittadino straniero, tramite la persona delegata alla caccia, al suo primo ingresso nella Repubblica di Croazia. La validità del tesserino per la caccia decorre dalla data del rilascio ed è estesa per tutto l'anno solare; il predetto tesserino potrà essere usato per tutte le riserve di caccia nella Repubblica di Croazia. Dopo che i cittadini stranieri hanno ottenuto il tesserino per la caccia, la persona delegata di seguito potrà rilasciare agli stessi un'autorizzazione scritta per l'attività venatoria sul prescritto modulo ("Permesso per la caccia di selvaggina").

Non è permessa alcuna attività venatoria senza la predetta autorizzazione scritta.

La persona delegata alla caccia o la persona che si occupa di caccia a sfondo turistico, prima dell'inizio della battuta di caccia, deve informare i cacciatori di cittadinanza straniera su tutti gli obblighi e diritti derivanti sia dalla Legge sulle attività venatorie che da altri atti legislativi.

La Legge sulla caccia della Repubblica di Croazia permette che la maggior parte delle attività connesse alla caccia praticata da cittadini stranieri sia espletata da persone giuridiche o fisiche che lavorano insieme alle persone delegate alla caccia.

ⁱ Traduzione dell'Opuscolo predisposta dal Ministero dell'Agricoltura croato.